



CSA Regioni Autonomie Locali

Sindacato autonomo rappresentativo

DIPARTIMENTO NAZIONALE

CAMERE DI COMMERCIO

COMUNICATO

SMART WORKING

Il Dipartimento Nazionale Camere di Commercio unitamente al Segretario Generale del CSA RAL ha condiviso, nel corso della riunione del 21 ottobre 2021, la necessità di sostenere, senza se e senza ma, la prosecuzione dell'utilizzo dello smart working anche in considerazione al rischio di aumento dei contagi da COVID 19 nel periodo invernale.

Un rientro massivo in presenza di tutto il personale camerale **non si ritiene pertanto corretto** tenuto conto delle norme vigenti in materia di telelavoro e lavoro agile (smart working).

Le Camere di Commercio sono Enti che, rispetto a molti altri, si può dire abbiano ormai raggiunto una completa digitalizzazione e informatizzazione dei propri servizi e procedimenti, offrendo all'utenza la possibilità di fruirne agevolmente da remoto. Tenuto conto che un alto livello di digitalizzazione è indice di virtuosità di un Ente, **si ritiene doveroso stimolare le Camere di Commercio affinché procedano con urgenza alla stipula di contratti individuali di smart working per il personale che ne faccia richiesta. Ciò è possibile anche in assenza del POLA.**

La disciplina che regola tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, in estrema sintesi al momento prevede:

- 1) la modalità ordinaria, regolata dalla legge 81/2017: L'articolo 18 "lavoro agile" tuttora vigente, specifica che allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le disposizioni di tale legge promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orari o di luogo di lavoro;
- 2) la modalità "emergenziale": se da un lato il legislatore ha previsto che la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa torna ad essere quella in presenza, fermo restando la persistente fase emergenziale, per lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working deve farsi riferimento alle disposizioni della legge 81 del 2017 con le integrazioni di cui al D.M 8.10.2021, fatte salve le norme di maggior favore stabilite dalla normativa vigente per alcune categorie di

dipendenti (lavoratori/lavoratrici fragili, lavoratori/lavoratrici nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e lavoratori/lavoratrici che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992).

Il D.M del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 08.10.2021 art. 1, comma 3, prevede infatti che nelle more di quanto stabilirà il CCNL e il POLA/PIAO, il lavoro agile può essere da subito autorizzato attraverso la sottoscrizione di un accordo individuale (tra lavoratore e datore di lavoro) che deve definire:

- 1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
- 2) le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità;
- 3) le modalità e i criteri di misurazione della prestazione.

Per tali ragioni il CSA RAL è parte attiva con proposte concrete presso le diverse Istituzioni governative affinché siano emanate disposizioni che consentano alle Camere di Commercio, nel rispetto della loro autonomia regolamentare ed organizzativa, di poter autorizzare i propri lavoratori a svolgere la prestazione lavorativa in modalità smart working e facendo sì che eventuali rientri in presenza possano essere sostituiti, a richiesta del lavoratore, con collegamenti in videoconferenza.

Dipartimento Nazionale
Camere di Commercio
dr.ssa Lucia Grasso